

Istituzione Zone Economiche Speciali

Nella G.U. del 26 febbraio è stato pubblicato il DPCM n.12/2018 recante "Regolamento istituzione Zone economiche speciali". Il regolamento disciplina le modalità per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali, la loro durata, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES, i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende e il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

La ZES, così come emerge dal Regolamento, è di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e Interporti e non può comprendere zone residenziali.

Le Regioni in cui non siano presenti Aree portuali hanno la possibilità di presentare con un'altra Regione in cui sia presente almeno un'Area portuale richiesta di istituzione, di una ZES con istanza congiunta al Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate. La ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'Area portuale.

Le proposte di istituzione devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale.

Al Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale di riferimento è affidato il compito di assicurare, fra l'altro, le attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operatività delle stesse, di verificare che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, nonché di assumere le iniziative necessarie volte ad attrarre investitori nazionali ed internazionali nell'area ZES.

La durata della ZES non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate.

Roma - Dicembre 2017